



Tribunale di Pistoia

Prot. n. **1737**/2020 U.

Pistoia, 8 settembre 2020

IL PRESIDENTE

Al Presidente Vicario
Al Procuratore delle Repubblica
Al Coordinatore del settore civile
A tutti i magistrati professionali e onorari
All'Ufficio del Giudice di Pace
Al Dirigente Amministrativo
Ai Direttori Amministrativi
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Oggetto: *Linee guida per le udienze civili e penali*

L'imminente ripresa delle udienze civili e penali, dopo la pausa estiva, impone la precisazione di alcune linee guida condivise e funzionali al rispetto, nell'ambito dell'Ufficio giudiziario, della normativa nazionale e di quella secondaria anche regionale, sull'emergenza sanitaria da COVID-19.

Lo svolgimento dell'attività giudiziaria non è infatti più in alcun modo limitabile, dopo la data del 30 giugno 2020, sulla base dei provvedimenti organizzativi adottabili dai Capi degli Uffici ai sensi dell'art. 83 D.L. 18/2020 come successivamente integrato e modificato, ed in ultimo convertito in legge.

La normativa generalmente applicabile negli Uffici pubblici, in materia di controllo della temperatura o dichiarazione sostitutiva operabile all'accesso, di distanziamento sociale, di uso della mascherina, di igienizzazione frequente delle mani e di divieto di assembramento, resta ovviamente operante.

Le disposizioni presidenziali già assunte in termini generali restano applicabili e disciplinano già gli aspetti generali legati all'accesso all'Ufficio giudiziario del personale e dell'utenza.

Vista la circolare 4 settembre 2020 recante disposizioni in tema di organizzazione per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Direttiva dei Direttori del personale delle quattro amministrazioni del Ministero della giustizia del 30 luglio u.s., le precedenti circolari 23 febbraio 2020 prot. 37654.U, e successive, in specie del 6 marzo 2020 prot. 47725.U, del 19 marzo prot. 53887.U, e più in particolare quella del 2 maggio prot. 70896.U e del 12 giugno prot. 94300.U e tutta la normazione primaria e secondaria precedente sulle stesse tematiche quando ancora vigente, si esprimono le seguenti linee guida a corollario ulteriore di quanto già disposto da questa Presidenza e dal Dirigente amministrativo.

Accesso al palazzo di giustizia per la partecipazione alle udienze civili e penali

L'accesso al palazzo di giustizia per la partecipazione alle udienze penali sarà consentito previo controllo della temperatura corporea con apposita strumentazione da parte del personale di vigilanza armata attuato nei confronti sia dell'utenza esterna che del personale amministrativo e magistratuale.

Laddove la temperatura corporea dovesse risultare superiore ai 37.5° C non sarà consentito l'accesso; l'interessato è invitato a dare comunicazione senza ritardo dell'impedimento anche per le vie brevi all'assistente di udienza ovvero alla cancelleria di riferimento al fine della valutazione dell'impedimento da parte del giudice.

Nell'ulteriore ipotesi in cui l'utenza si rifiuti di sottoporsi al controllo di temperatura è facoltizzata a presentare al varco di accesso una dichiarazione sostitutiva a propria firma circa le proprie condizioni di salute attestando in particolare, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna.

Le parti dei relativi processi, difensori ed eventuali clienti, accederanno al palazzo e all'aula solo nella fascia oraria prevista per il processo di loro interesse o in quella successivamente comunicata dal giudice per esigenze contingenti che si fossero verificate, in apertura di udienza o nel corso della stessa, in ragione del rispetto delle misure anticontagio.

I difensori e le eventuali parti assistite si impegneranno a limitare al necessario l'accesso e la presenza in aula o nelle zone antistanti di soggetti terzi, amici e parenti al fine di evitare non consentibili assembramenti anche in ragione della compresenza di più udienze in contemporanea in zone di attesa sovrapponibili. Analogamente, limiteranno le citazioni dei propri testimoni a quelli direttamente autorizzati da parte del giudice, tenendo altresì conto che, per i procedimenti penali, in prima udienza non verrà compiuta attività istruttoria essendo limitata allo "smistamento e calendarizzazione".

La forza pubblica di assistenza all'udienza penale e il personale di sorveglianza presente presso il Palazzo di Giustizia verificheranno puntualmente che sia rispettato nelle zone antistanti l'aula di udienza il distanziamento sociale e l'uso delle mascherine, invitando ad allontanarsi le persone che abbiano terminato l'impegno di udienza